

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

RICORSO

nell'interesse del **Dott. Danilo Cavallaro, Cf: CVLDNL92H17L219E** rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 090/8960421 - 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica santi.delia@avvocatosantidelia.it o pec avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliati presso la Segreteria di codesto On.le TAR

nel giudizio CONTRO

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, in persona del Rettore *pro tempore*;
e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, previa misura cautelare,

- a) della graduatoria del 9 ottobre 2024 con la quale l'Ateneo di Torino ha convalidato solo 30 CFU su 157 posseduti di parte ricorrente e nella parte in cui parte ricorrente viene esclusa dai soggetti beneficiari del trasferimento nonché degli atti ivi richiamati e sempre in parte e qua e nella parte in cui occorrer possa;
- b) del verbale di valutazione della posizione di parte ricorrente con il quale sono stati convalidati solo 30 C.F.U.;
- c) del bando di concorso;
- d) della clausola del bando che prescrive “*si precisa che ai fini della redazione delle graduatorie, verranno riconosciuti esclusivamente i cfu riferiti alle attività didattiche presenti nel piano di studi per cui si presenta richiesta, fino all'anno di corso precedente a quello per cui si inoltra domanda di iscrizione*”;
- e) del regolamento didattico di Ateneo;
- f) di ogni altro provvedimento inerente la presente procedura, anche non conosciuto, presupposto e comunque depositato nell'indice degli atti;

e per il riconoscimento

di parte ricorrente ad essere trasferita al IV, III o in subordine al II anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo resistente, o nell'anno che deciderà la S.V. Ecc.ma.

PREMESSE:

Il ricorrente è un medico Odontoiatra, laureato sempre presso l'Ateneo di Torino che ha partecipato alla procedura per ottenere il trasferimento ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno 2024-25 del predetto Ateneo portando in dote 157 cfu.

A tal fine, presentava domanda di trasferimento allegando l'autocertificazione contenente tutti gli esami sostenuti oltre che i relativi CFU e SSD.

In data 10 ottobre 2024, l'Ateneo pubblicava la graduatoria dei soggetti iscrivibili ad anni successivi al I del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia riconoscendo a parte ricorrente soltanto 30 C.F.U. In ragione di ciò, lo stesso non veniva ritenuto idoneo per la graduatoria relativa al III anno e idoneo ma non ammesso tra i 3 posti messi a concorso per secondo anno collocandolo alla posizione n. 7.

È paradossale che ad un soggetto già laureato in odontoiatria e protesi dentaria siano riconosciuti – nello stesso Ateneo in cui ha conseguito la laurea - solo 30 CFU ai fini dell'immatricolazione a Medicina, difatti, tale valutazione è frutto della illegittimità della procedura in parola.

Ai fini della determinazione della graduatoria per ogni anno accademico ad ogni candidato veniva attribuito un punteggio dato *“dal rapporto tra numero di crediti riconosciuti e numero di crediti previsti dal piano di studi del Corso di Studio per cui viene presentata domanda, moltiplicato per la media ponderata dei voti, espresso in trentesimi, delle attività didattiche riconosciute”* e come previsto dal bando.

L'unico soggetto ammesso al III anno ha conseguito un punteggio pari a 19,55830831 e l'ultimo soggetto vincitore per il II anno ha un punteggio di 18,6399589. Invece, è vacante l'unico posto messo a bando per il IV anno, ove nessuno dei candidati è stato dichiarato ammissibile.

Il ricorrente avrebbe potuto ottenere tale posto ovvero essere vincitore per le precedenti annualità se la Commissione di Ateneo avesse correttamente valutato la sua carriera pregressa. Difatti come dedotto astrattamente il ricorrente ha ben oltre i 140 CFU richiesti.

La procedura di valutazione e la graduatoria finale è illegittima e deve essere annullata per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMMA 8 DELL'ART. 3 DEL D.M. 16 MARZO 2007 IN MATERIA DI "DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE". VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DELLA L.N. 11 LUGLIO 2002, N. 148. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Il ricorrente, non è stato ammesso ad anni successivi al primo in quanto l'Ateneo ha illegittimamente ristretto requisiti previsti dalla legge in relazione al riconoscimento dei CFU nell'ambito dei trasferimenti da un corso di laurea all'altro.

La Commissione ha ristretto la platea dei partecipati ai soli candidati in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: "o *per il secondo anno di corso almeno 26 CFU a scelta tra i seguenti settori scientifico disciplinari (SSD) e relativi crediti: BIO/13 – Biologia applicata (minimo 8 CFU); BIO/11 – Biologia molecolare (minimo 5 CFU); BIO/10 Biochimica (minimo 5 CFU); BIO/16 –*

Anatomia umana (minimo 8 CFU); FIS/07 (Fisica applicata o altro settore compreso tra FIS/01 e FIS/08 minimo (5 CFU); BIO/17 – Istologia (minimo 7 CFU); per poter essere ammissibili a tale anno di corso dovranno essere riconosciuti almeno 26 CFU;

○ *per il terzo anno di corso almeno 56 CFU tra i seguenti settori scientifico disciplinari (SSD) e relativi crediti: BIO/13 – Biologia applicata (minimo 8 CFU); BIO/11 – Biologia molecolare (minimo 5 CFU); BIO/10 Biochimica (minimo 5 CFU); BIO/16 – Anatomia umana (minimo 15 CFU); FIS/07 (Fisica applicata o altro settore compreso tra FIS/01 e FIS/08 minimo 5 CFU); BIO/17 – Istologia (minimo 7 CFU); MED/01 – Statistica medica e/o MED/42 – Igiene generale e applicata (minimo 5 CFU); MED/04 – Patologia generale (minimo 5 CFU); MED/07 – Microbiologia e Microbiologia clinica (minimo 7 CFU): nel modulo di candidatura i campi relativi ai SSD indicati non sono obbligatori ed è possibile compilarne alcuni e non altri, purché la somma dei CFU di quelli inseriti sia almeno 56; per poter essere ammissibili a tale anno di corso dovranno essere riconosciuti almeno 70 CFU;*

○ *per il quarto, quinto e sesto anno di corso almeno 78 CFU che comprendano i seguenti settori scientifico disciplinari (SSD) e relativi crediti: BIO/13 Biologia applicata (minimo 8 CFU); BIO/11 Biologia molecolare (minimo 5 CFU); BIO/10 Biochimica (minimo 5 CFU); BIO/16 Anatomia umana (minimo 15 CFU); FIS/07 (Fisica applicata o altro settore compreso tra FIS/01 e FIS/08 minimo 5 CFU); BIO/17 Istologia (minimo 7 CFU); BIO/09 Fisiologia (minimo 16 CFU); MED/01 Statistica medica e/o MED/42 Igiene generale e applicata (minimo 5 CFU); MED/04 Patologia generale (minimo 5 CFU); MED/07 Microbiologia e Microbiologia clinica (minimo 7 CFU): nel modulo di candidatura tutti i campi relativi ai SSD e relativi crediti indicati sono obbligatori. Per poter essere ammissibili al IV anno di corso dovranno essere riconosciuti almeno 140 CFU; al V anno di corso almeno 200 CFU; al VI anno di corso almeno 260 CFU”.*

Non si è chiesto ai candidati il mero possesso dei CFU necessari al fine dell'iscrizione ad un dato anno, ai sensi del Regolamento didattico, bensì sono state ulteriormente strette le maglie imponendo il possesso di un numero specifico di CFU per SSD.

Il Bando restringe in maniera del tutto irragionevole la platea dei soggetti ammissibili alla procedura imponendo criteri più stringenti e ulteriori rispetto a quelli previsti norme sovraordinate.

Per tale ragione, il candidato pur avendo un numero di CFU totali tali da consentirgli l'immatricolazione sino al IV anno non veniva neppure ammesso a III in quanto non in possesso del prescritto numero di CFU nel singolo SSD previsto dal bando.

Inoltre, l'Ateneo, ai sensi del bando, valutava ai fini dell'iscrizione ad uno specifico anno accademico solo i CFU attinenti ai corsi d'esame presenti nella programmazione dell'anno precedente rispetto a quello per cui si faceva richiesta.

Dunque, ai fini dell'immatricolazione al terzo anno venivano valutati solo i CFU attinenti l'offerta formativa riferita al I anno di corso; per il terzo anno venivano valutati solo gli esami della programmazione del I e del II anno e via discorrendo.

Anche tale criterio utilizzato è all'evidenza illegittimo, in quanto contrario alla normativa primaria che, di contro, prescrive agli Atenei il riconoscimento del maggior numero di CFU, sfociando oltretutto nel caso di specie nell'eccesso di potere.

È noto che a livello di normazione primaria e secondaria, le uniche disposizioni in materia di trasferimenti si rinvencono ai commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 in materia di "*Determinazione delle classi di laurea magistrale*".

Queste ultime espressamente prevedono il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente disponendo all'art. 8 che "*relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un'università ad*

un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato”.

La normazione secondaria è, invece, è individuata Regolamento Didattico dell'Ateneo con particolare riferimento all'art. 12.

Secondo tale fonte, sovraordinata rispetto al bando, “Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, il CCLM convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato”.

Pertanto, la *ratio* di tali norme è quella di consentire il riconoscimento del maggior numero di crediti, imponendo l'obbligo di motivazione alla Commissione in caso di mancata validazione degli esami.

Tale principio, trova il conforto della giurisprudenza Amministrativa che ha imposto che *“deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU maturati risultanti dalla somma dei crediti totalmente o parzialmente convalidati nelle singole discipline del corso di studio, compresi i laboratori, i tirocini e ogni altra attività, previste per l'anno di corso di*

ammissione e per quelli precedenti, qualora questi siano stati acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli studi del Corso, convalidando il corrispondente esame” (TAR Sicilia, Catania, n. 1860/2021).

Il bando di concorso è dunque illegittimo in quanto all’ultimo capoverso del punto 1 riporta la seguente clausola: *“si precisa che ai fini della redazione delle graduatorie, verranno riconosciuti esclusivamente i cfu riferiti alle attività didattiche presenti nel piano di studi per cui si presenta richiesta, fino all’anno di corso precedente a quello per cui si inoltra domanda di iscrizione”*.

Tale previsione viola il comma 8 dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 e il Regolamento dello stesso Ateneo che invece impongono riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente.

Come noto, la *lex specialis* di concorso può fornire un’elencazione esplicativa dei criteri stabiliti dalla Legge, tali criteri non possono tuttavia essere di certo aumentati a dismisura dall’amministrazione dando vita ad una restrizione ai requisiti di partecipazione dei candidati ad una procedura pubblica che, deve essere aperta al più ampio numero di partecipanti. *“Quanto all’invocato principio del favor participationis, va osservato che, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il detto principio generale del favor participationis comporta l’obbligo per l’Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Ration per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego (cui possono essere parificate quelle di omessa valutazione dei titoli) devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor participationis”* (T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 3238/2013).

L’Amministrazione deve interpretare le clausole della *lex specialis* in conformità con il dettato normativo, in caso contrario, l’interpretazione sarebbe

illegittima per eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento della causa tipica soprattutto in considerazione del fatto che l'interpretazione propinata non persegue la *ratio* della normativa, ma plasma un criterio restrittivo diverso rispetto a quanto voluto dalla norma primaria.

Pertanto, con riferimento alla posizione di parte ricorrente, la Commissione non può limitare i crediti riconoscibili, ai fini del computo del punteggio, ai soli esami afferenti all'anno precedente a quello per cui si inoltra domanda di iscrizione.

Tale illegittima determinazione dell'Amministrazione ha leso fortemente la posizione del Dott. Cavallaro che, avendo già conseguito il titolo di laurea in odontoiatria avrebbe diritto al riconoscimento di ben 175 cfu e che quindi avrebbe diritto all'immatricolazione.

Difatti, il conteggio dei C.F.U. non può essere legato al singolo anno precedente a quello per cui si percorre, giacché sarebbe certamente limitante per tanti candidati che vedrebbero negato il proprio trasferimento pur essendo in possesso dei Cfu necessari. Il criterio è più penalizzante per i candidati con una carriera maggiore, violando in tal modo il principio meritocratico, e lo è ancor di più per i soggetti già laureati con un maggior numero di cfu da riconoscere. Nel caso di specie, essendovi un ricorrente laureato presso lo stesso ateneo che vuole intraprendere gli studi mosso da necessità personali e di approfondimenti, è ancor più evidente la lesione e la violazione del diritto allo studio, inteso anche come bene della vita rilevante a livello costituzionale.

Una simile interpretazione sarebbe assolutamente contraria anche alla *ratio* che muove le procedure di trasferimento degli studenti universitari fra diversi Atenei.

Nella specie, dunque, l'Ateneo deve riconoscere **il maggior numero di CFU maturati dal richiedente risultante dalla somma dei crediti totalmente o parzialmente convalidati nelle singole discipline del corso di studio**; tale assunto è inequivocabile in quanto **deve essere riconosciuto il maggior numero**

di cfu derivante dalla somma dei crediti convalidati nelle singole discipline del corso di studio.

Perciò, il fine è quello di effettuare una valutazione quanto più ampia possibile e non certo restrittiva: sarebbe illogico pensare di considerare una carriera accademica ai fini di un trasferimento con limiti di valutazione rispetto agli esami sostenuti.

Sul tale aspetto, il G.A. ha rigidamente **escluso** che *“l'amministrazione, a mezzo di chiarimenti auto-interpretativi, possa modificare o integrare la disciplina di gara; i chiarimenti sono invero ammissibili nella sola misura in cui contribuiscano, con un'operazione di **interpretazione** del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della **lex specialis**, posto a garanzia dei principi di cui all' art. 97 Cost”* Consiglio di Stato, sez. VI, 12/05/2020, n. 2984.

Più semplicemente, l'Ateneo prima deve valutare l'intera carriera da riconoscere e, una volta sommati, comprendere quale sarebbe l'anno di riferimento a cui assegnarlo ed è per tale ragione che il conteggio dei C.F.U. in particolare non è legato al singolo anno. D'altra parte esistono comunque delle clausole di sbarramento per l'accesso all'anno che si accompagnano e riferiscono meramente ad un numero complessivo totale di CFU.

Non ha senso alcuno, allora, limitare il riconoscimento di CFU al fine di riferire la verifica all'anno di ammissione, se però si ha la garanzia che lo studente possiede i requisiti minimi di accesso.

Ragion per cui la Commissione doveva valutare l'intero percorso e non solo quello asseritamente utile all'ammissione al secondo anno. Su tale complesso andava redatta la graduatoria.

Non è possibile, inoltre, integrare, oggi, in maniera postuma la motivazione rassegnata che, anche in ragione di quanto oggi dedotto, risulta carente.

2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DELLA L. N. 11 LUGLIO 2002, N. 148. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1. In disparte quanto già rappresentato nel precedente motivo la Commissione ha ulteriormente leso la posizione di parte ricorrente in quanto non ha riconosciuto ben 3 esami conseguiti dallo stesso, presso la facoltà di odontoiatria e che rientrano nella programmazione del I del corso di Laurea in medicina.

Si tratta all'evidenza di un palese eccesso di potere da parte dell'Amministrazione in quanto nonostante gli esami dichiarati dal ricorrente possiedano il medesimo numero di cfu e il medesimo codice non sono stati convalidati al ricorrente con l'apodittica motivazione che *“gli obiettivi formativi dell'insegnamento sostenuto non sono congrui rispetto agli obiettivi formativi specifici del Corso di studi di Medicina e Chirurgia – Torino”*.

Si evidenzia che trattasi di esami sostenuti dal ricorrente nel medesimo Ateneo.

È evidente che tale preclusione è totalmente illegittima in quanto irragionevole, inoltre, tale motivazione non è in alcun modo sufficiente a motivare quali siano le ragioni per le quali il candidato debba ripetere un esame che ha già svolto in precedenza nel medesimo Ateneo con gli stessi docenti e testi di studio.

Con specifico riferimento ai singoli insegnamenti:

1.1. BASI BIOLOGICHE

Il candidato dichiarava nella domanda di partecipazione di aver conseguito n. 9 cfu in Biologia Applicata (BIO13) ai fini del riconoscimento degli 8 cfu previsti per Basi Biologiche (BIO13). Tale materia non veniva tuttavia

convalidata, nonostante, tale insegnamento sia ricompreso nel SSD “*BIO/13 biologia applicata*” come si evince dal sito web dello stesso Ateneo di cui si riporta uno stralcio.

Basi biologiche (canale D)

Biology

Anno accademico 2024/2025

Codice attività didattica SME0881A

Docenti [Paolo Ettore Porporato](#) (Docente Titolare dell'insegnamento)
[Miriam Martini](#) (Docente Titolare dell'insegnamento)
[Alessandra Ghigo](#) (Docente Titolare dell'insegnamento)

Corso di studio 007603 laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ex DM 270/04 - a torino

Anno 1° anno

Periodo Primo semestre

Crediti/Valenza 8

SSD attività didattica **BIO/13** - biologia applicata

Erogazione Tradizionale

Lingua Italiano

Frequenza Obbligatoria

Tipologia unità didattica modulo

Insegnamento integrato [Basi biologiche, molecolari e di genetica umana \(canale D\)](#) (SME0881)

Inoltre, in merito al programma di studi e gli obiettivi formativi si riporta come tali corsi siano assolutamente sovrapponibili come da comparazione che si riporta.

| ESAME: BASI BIOLOGICHE | PROGRAMMA MEDICINA | PROGRAMMA ODONTOIATRI A | ESAME: BIOLOGIA APPLICATA |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| La cellula: struttura ed organizzazione | | La cellula. La cellula come unità - Proprietà fondamentali delle cellule - Architettura cellulare | |
| La membrana i fosfolipidi l'organizzazione a doppio strato la fluidità del doppio strato fosfolipidico proteine intrinseche e proteine estrinseche il citoscheletro | | Struttura delle biomolecole. Generalità – Lipidi – Polisaccaridi – Proteine - Acidi nucleici | |

| | |
|---|--|
| I meccanismi di trasporto delle piccole molecole. | Il movimento di soluti attraverso alle membrane. Aspetti generali - Classificazione dei tipi di trasporto - Canali ionici e permeasi - I trasportatori attivi ed i cotrasportatori - Il trasporto di macromolecole |
| Mitocondri e sintesi di ATP nozioni generali sul processo di glicolisi, ossidazione del piruvato e ciclo di Krebs sintesi chemio-osmotica di ATP origini evolutive del mitocondrio | L'energia nella cellula. La conversione di energia - La sintesi di ATP -Rapporti fra struttura e funzione dei mitocondri |
| Meccanismi di indirizzamento delle proteine nei compartimenti cellulari | Il traffico intracellulare. Secrezione di proteine in procarioti - Smistamento di proteine neosintetizzate in eucarioti |
| Recettori e vie di segnalazione recettori: proteine intrinseche e specificità dell'interazione recettore-ligando. generazione di messaggi intracellulari | La trasduzione del segnale. Introduzione - Recettori multipasso - Recettori citoplasmatici e nucleari - Recettori tirosino chinatici |
| Il citoscheletro. microfilamenti contrattili di actina e miosina e il movimento cellulare filamenti intermedi microtubuli ed il movimento degli organelli la contrazione muscolare | Il citoscheletro e la motilità. Microtubuli - Filamenti intermedi – Microfilamenti - Contrazione muscolare |
| La matrice extracellulare e i recettori adesivi | L'adesione cellulare. Generalità - Interazioni cellula-cellula - Principali tipi di proteine di adesione - Modalità particolari di adesione fra cellule - Interazioni cellula matrice - Caratteristiche della matrice extracellulare - Interazioni fra cellule e proteine della matrice |
| Il ciclo cellulare e la mitosi | La proliferazione cellulare. - Il ciclo cellulare - Controllo del ciclo cellulare - La mitosi - La meiosi - Cenni di genetica mendeliana |

Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere ben 8 CFU in più per tale esame.

1.2. ANATOMIA UMANA I

Lo stesso principio vale per l'esame di Anatomia umana (BIO/16) sostenuto dal ricorrente con 10 CFU e dichiarato ai fini del riconoscimento dei 9 CFU relativi ad Anatomia umana I (BIO/16).

Tale materia non è stata riconosciuta nonostante anche in questo caso i due programmi siano assolutamente sovrapponibili.

| ESAME: ANATOMIA UMANA I | PROGRAMMA MEDICINA | PROGRAMMA ODONTOIATRIA | ESAME: ANATOMIA UMANA |
|---|-----------------------|--|-----------------------------|
| Generalità sulla metodologia di studio e sulla nomenclatura anatomica. Schema corporeo | | Anatomia generale - Suddivisione topografica del corpo umano, piani di riferimento e terminologia correlata - Anatomia di superficie, cavità corporee e spazi viscerali | |
| dell'osso e processi di sviluppo dello scheletro; articolazioni: struttura e proprietà funzionali; muscoli scheletrici: struttura e caratteri funzionali. | | Apparato locomotore - Generalità sui sistemi scheletrico, articolare e muscolare - meccanica articolare - Identificazione e sede delle ossa e delle principali articolazioni | |
| Scheletro e articolazioni del cranio. Muscoli e fasce della testa. Vasi della testa e del collo | | Anatomia regionale: testa e collo - Cranio (caratteristiche generali e singole ossa craniche) – Cavità del cranio – Sviluppo del neurocranio e dello splancnocranio Articolazione temporo-mandibolare - Muscoli (muscoli dell'apparato masticatorio – muscoli mimici – muscoli e fasce del collo) - Vasi sanguiferi della testa e del collo - Linfatici della testa e del collo | |
| Cuore e pericardio. Aorta. Sistema della vena cava superiore. Vasi della testa e del collo. Sistema della vena cava inferiore. Sistema della vena | | Apparato circolatorio - Cuore (vascolarizzazione e innervazione – sistema di conduzione) | |

| | |
|--|---|
| porta. Vasi del tronco e degli arti. Sviluppo dell'apparato cardiocircolatorio. Circolazione nel feto a termine. | <ul style="list-style-type: none"> - Pericardio - Caratteri generali di arterie, capillari e vene (reti mirabili, sistema portale) - Organizzazione generale del grande circolo e del circolo polmonare - Circolazione fetale |
| Sistema linfopoietico: organi linfoidi e vasi linfatici. | Apparato linfatico <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione generale – - Struttura di milza, timo e linfonodi |
| Apparato digerente: cavità orale, palato, istmo delle fauci, denti, | Apparato digerente <ul style="list-style-type: none"> - Aspetti macroscopici e strutturali del canale |

Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere ben 9 CFU in più per tale esame.

1.3 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA

Non veniva riconosciuto neppure un CFU per l'esame di Istologia (BIO/17) ove il ricorrente possiede 7 CFU nonostante tale corso sia assolutamente identico a quello di Istologia (BIO/17) per cui sono richiesti 7 CFU.

| ESAME: ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA | PROGRAMMA MEDICINA | PROGRAMMA ODONTOIATRI A | ESAME: ISTOLOGIA |
|---|-----------------------|---|---------------------|
| Le cellule staminali dei tessuti adulti | | Il funzionamento dei tessuti negli organismi pluricellulari | |
| Il controllo della proliferazione e del differenziamento cellulare | | Proliferazione e Differenziamento cellulare - Cellule con funzione staminale. | |
| La morte cellulare programmata (apoptosi) | | Le cellule: struttura e funzione: Apoptosi | |
| Epiteli di rivestimento. Classificazione strutturale, distribuzione e relazioni struttura-funzione. Epiteli ghiandolari esocrini ed endocrini. | | I tessuti epiteliali. Caratteristiche generali e Classificazione degli epiteli - Funzione di barriera, trasporto e secrezione - Esempi di epiteli di rivestimento - Esempi di epiteli ghiandolari. Ghiandole esocrine e ghiandole endocrine. | |

| | |
|---|---|
| | Recettori, molecole di adesione e sistemi di trasporto nella membrana plasmatica. -Esocitosi, Endocitosi, Fagocitosi. Secrezione. Cellule “polarizzate” |
| Il sangue: granulociti e monociti: Formula leucocitaria. Migrazione dei leucociti nei tessuti. Morfologia, ultrastruttura e funzioni di granulociti neutrofili, basofili ed eosinofili. I sistema monocito-macrofagico. | Il sangue. Gli elementi figurati del sangue (eritrociti; granulociti: linfociti; monociti /macrofagi; piastrine) -Il plasma. La coagulazione. - Midollo osseo. Cenni sull’emopoiesi -Tessuto linfoide. Cenni sulla risposta immunitaria. |
| Vasi sanguiferi: Struttura e funzione della parete di arterie, vene e capillari. Le barriere ematotissutali. Funzioni dell’endotelio. Angiogenesi normale e patologica. I fattori angiogenetici. Inibizione dell’angiogenesi | I vasi sanguigni. Struttura e funzione – L’extravasazione dei leucociti - angiogenesi. |
| Tessuti di sostegno, Tessuto cartilagineo, Tessuto osseo | I tessuti di sostegno. Tessuto osseo (spugnoso e compatto) - Tessuto cartilagineo - Processo di ossificazione e rimodellamento osseo |
| Tessuto nervoso e I neuroni. Proprietà elettriche della membrana, potenziale di riposo, generazione e conduzione del potenziale d’azione. La giunzione neuromuscolare | Il tessuto nervoso. I neuroni. Struttura e funzione - Generazione e conduzione dell’impulso nervoso. Le sinapsi. - La giunzione neuro-muscolare (placca motrice) - La neuroglia. La guaina mielinica |
| Tessuto muscolare scheletrico, liscio e cardiaco. Organizzazione tissutale e distribuzione. Caratteristiche ultrastrutturali delle cellule. Il citoscheletro e i meccanismi di regolazione della contrazione nei diversi sottotipi. L’innervazione | Il tessuto muscolare. Muscolo striato scheletrico - Muscolo liscio - Muscolo cardiaco - La contrazione muscolare |
| La gametogenesi femminile. La gametogenesi maschile e la | Gametogenesi ed embriogenesi. Spermatogenesi - Oogenesi e ciclo |

| | |
|--|--|
| fecondazione. Controllo dello sviluppo embrionale | ovarico - Fecondazione e impianto dell'embrione -Trofoblasto e placenta - Formazione dei tre foglietti embrionali e derivazioni cellulari |
|--|--|

Dunque, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere ulteriori 7 CFU in più per tale esame.

2. Inoltre, con riferimento alla programmazione successiva al primo anno l'Ateneo non ha riconosciuto al ricorrente tutti gli esami che seguono, in questo caso senza che sia stata resa motivazione alcuna:

| CODICE SSD E CREDITI ESAMI ODONTOIATRIA | NOME ESAME ODONTOIATRIA | NOME ESAME MEDICINA | CODICE SSD E CREDITI ESAMI MEDICINA | ANNO DI CORSO A MEDICINA |
|--|--|--|--|---------------------------------|
| MED/07- 5 CFU | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | MED/07- 7 CFU | 2° ANNO |
| BIO/09- 10 CFU | FISIOLOGIA | FISIOLOGIA | BIO/09- 9 CFU | 2° ANNO |
| MED/42- 6 CFU | IGIENE GENERALE E APPLICATA | IGIENE GENERALE ED APPLICATA | MED/42- 2 CFU | 2° ANNO |
| MED/04- 9 CFU | PATOLOGIA GENERALE | PATOLOGIA GENERALE | MED/04- 10 CFU | 3° ANNO |
| BIO/12- 2 CFU | BIOCHIMICA CLINICA | BIOCHIMICA CLINICA | BIO/12 – 2 CFU | 3° ANNO |
| MED/11- 1 CFU | MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | MED/11- 1 CFU | 3° ANNO |
| MED/05- 3CFU | PATOLOGIA CLINICA | PATOLOGIA CLINICA | MED/05- 2 CFU | 3° ANNO |
| MED/31- 1 CFU | OTORINOLARINGOIATRIA | OTORINOLARINGOIA TRIA | MED/31- 3 CFU | 3° ANNO |
| MED/28- 6 CFU | MEDICINA ORALE | MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE | MED/28- 1 CFU | 3° ANNO |
| MED/29- 3 CFU | CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE | CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE | MED/29- 1 CFU | 3° ANNO |
| BIO/14- 5 CFU | FARMACOLOGIA | FARMACOLOGIA I | BIO/14- 5CFU | 3°ANNO |
| MED/35- 2 CFU | MALATTIE CUTANEE E | MALATTIE CUTANEE | MED/35- 3 CFU | 4° ANNO |

| | VENEREE | E VENEREE | | |
|---------------|--|---|----------------|---------|
| MED/17- 1 CFU | MALATTIE INFETTIVE | MALATTIE INFETTIVE | MED/17- 3 CFU | 4° ANNO |
| MED/08- 9 CFU | ANATOMIA PATOLOGICA | ANATOMIA PATOLOGICA | MED/08- 11CFU | 4° ANNO |
| MED/36- 6 CFU | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E FONDAMENTI DI RADIOLOGIA | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | MED/36 – 5 CFU | 4° ANNO |
| MED/26- 2 CFU | NEUROLOGIA | NEUROLOGIA | MED/26- 4 CFU | 4° ANNO |
| MED/13- 1 CFU | ENDOCRINOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA | MED/13- 1 CFU | 5° ANNO |
| MED/18- 5 CFU | CHIRURGIA GENERALE | CHIRURGIA GENERALE | MED/18- 8 CFU | 5° ANNO |
| MED/09- 8 CFU | MEDICINA INTERNA | MEDICINA INTERNA | MED/09- 3 CFU | 5° ANNO |
| MED/25- 1 CFU | PSICHIATRIA | PSICHIATRIA | MED/25- 5 CFU | 5° ANNO |
| MED/19- 1 CFU | CHIRURGIA PLASTICA | CHIRURGIA PLASTICA | MED/19- 1 CFU | 5° ANNO |
| MED/38- 2 CFU | PEDIATRIA | PEDIATRIA | MED/38- 5 CFU | 5° ANNO |
| MED/42- 2 CFU | IGIENE GENERALE E APPLICATA (ORGANIZZAZIONE E QUALITA' IN SANITA') | IGIENE GENERALE ED APPLICATA (SANITA' PUBBLICA E DEI SERVIZI) | MED/42- 2 CFU | 6° ANNO |
| MED/41- 6 CFU | ANESTESIOLOGIA E TRATTAMENTO DELLE URGENZE | ANESTESIOLOGIA E EMERGENZE MEDICHE CHIRURGICHE | MED/41- 6 CFU | 6° ANNO |
| MED/43- 4 CFU | MEDICINA LEGALE | MEDICINA LEGALE | MED/43 – 3 CFU | 6° ANNO |

In tutto sono 157 i CFU che l'Ateneo non ha convalidato al Dott. Cavallaro.

La mancata valutazione di tali C.F.U., allo stato, non può che essere illegittima anche in quanto risulta la totale assenza di una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri.

È evidente, difatti, che “non risultano fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso (invero qui neanche espresso, n.d.r.), non essendo consentito quindi di risalire da quest'ultimo ai primi, per

permettere di comprendere” la mancata valutazione (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

La totale assenza di motivazione cagiona un evidente *vulnus* al principio sancito dall’art. 3, L. n. 241/1990, interpretato alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento nonché dell’art. 41 della Carta di Nizza, che impone “*l’obbligo per le amministrazioni di motivare le proprie decisioni*”.

“*Ad avviso del Collegio, in assenza della predeterminazione normativa di un metodo è possibile immaginare vari sistemi di motivazione del giudizio, incentrati su un’ulteriore specificazione contenutistica dei criteri di valutazione. Non è invece ammissibile che - come è accaduto nella specie - questo ambito sia sottratto a qualsiasi forma di esternazione e quindi di conoscibilità da parte del destinatario del giudizio. Si tratta infatti dell’ambito nel quale si celano in realtà gli elementi presupposti essenziali che vanno a costituire una vera e propria “catena di giudizi”, la quale sfocia poi nella valutazione finale, che viene infine sintetizzata nel voto numerico*” (ex multis: T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II quater, 14 luglio 2015, n. 9418; n. 9417; n. 9416; n. 9415; n. 9414; n. 9413; n. 9411; n. 9409; n. 9408). Ed infatti “*alla stregua degli arresti giurisprudenziali più recenti (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II quater, sent. 14 luglio 2015, n. 9366), la censura relativa alla insufficienza del ricorso al mero voto numerico necessita, per poter essere adeguatamente scrutinata nel caso concreto, della previa acquisizione dei verbali relativi alla predisposizione dei criteri per la valutazione delle prove scritte adottati dalla Commissione d’esame*” (T.A.R. Sicilia-Catania, 14 luglio 2015, n. 9366).

A bene vedere siffatto *modus operandi*, non fornisce alcuna garanzia per il candidato che non è in grado di comprendere le reali motivazioni che hanno indotto la Commissione a ritenere il percorso insufficiente anche e soprattutto al fronte di una valutazione assai contraddittoria e manifestatamente ingiusta.

3. Sui posti disponibili presso l'Ateneo resistente. Violazione degli art.li 34 e 97 Cost. Violazione L. 264/1999.

Presso l'Ateneo resistente risulta per *tabulas* la sussistenza di in posto disponibile al IV anno. Palese è l'illegittimità ed ingiustizia della condotta posta in essere dall'Ateneo il quale anziché procedere all'assegnazione dei posti messi a disposizione, ha concluso per la loro inutilizzazione. La giurisprudenza, nel prevedere l'obbligo dell'Ateneo a procedere con la copertura integrale dei posti a disposizione, è granitica. Basti pensare, ad esempio, a quanto chiarito sul punto dal C.G.A. *“La ratio del numero chiuso non sembra essere quella di creare una rigida rete protettiva a favore dei 13 laureati in medicina (che sarebbe probabilmente in contrasto col diritto all'istruzione e con la logica comunitaria avversa in linea di principio a ogni forma di 23 contingentamento), bensì quella (essenzialmente organizzativa) di mettere le Università nelle condizioni di poter rendere al meglio un servizio con un numero di studenti adeguato alle strutture: né superiore né inferiore alle effettive capacità delle strutture, secondo un criterio di economicità che esige la piena utilizzazione delle medesime.”* (C.G.A., 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635). *“A maggior ragione tali principi (quelli relativi alla riassegnazione dei posti rimasti liberi) vanno applicati in tutti i casi di evidenti disponibilità dei posti predeterminati”* (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24 agosto 2011, n. 1101). Invero, come noto, la L. 264/99 così come pensata all'esito della sentenza della Corte costituzionale del 1998, consente il contingentamento delle iscrizioni solo in ragione del mantenimento di adeguati standard di insegnamento. È l'art. 1, difatti, con un incipit insuperabile a chiarire che la ragione del contingentamento è solo volto a consentire la spendita di un titolo *“in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti”*. La scelta dell'Ateneo di non provvedere all'integrale copertura dei posti banditi è dunque illegittima giacché, come statuito unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione ai corsi a numero

chiuso programmati a livello nazionale è obbligo dell'Ateneo "*assegnare i posti resisi disponibili per l'immatricolazione oggetto di causa*" (cfr. sentenza n. 2164/2009). Persino, dunque, ove vi fosse un fabbisogno interno inferiore (che nella specie tuttavia non c'è) non si potrebbero lasciare vacanti tali posti. Il paradosso, in ogni caso, è che qui tale fabbisogno è superiore e non inferiore rispetto ai posti banditi. La posizione assunta, dunque, è totalmente incomprensibile. Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che un'acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità ricettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 cit. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583/06 e 2584/06).

L'agere dell'Ateneo dimostra di non tener conto alcuno della circostanza rappresentata dal "*Resoconto Gruppo di lavoro per l'individuazione modalità e contenuti delle prove di ammissione*" del 21 marzo 2012 per l'a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento per l'Università (MUR), con cui "*la Conferenza dei Presidi si è espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell'anno richiesto, purché, come nel caso che ci occupa, vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso*" (lett. b), *Resoconto n.1/2012*". Non vi è pertanto alcun ostacolo, alla luce della dimostrata sussistenza di posti liberi, all'iscrizione di parte ricorrente; nella specie, l'Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quello dei posti banditi. Il "budget" degli iscrivibili, inoltre, non verrebbe intaccato in alcun modo, se si garantisse il "rimpinguamento" dei posti liberi: in particolare, i posti liberi sono tali proprio in relazione al fatto che è stato predisposto previamente un numero di posti disponibili, in base alla capienza strutturale dell'Ateneo.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente almeno al IV anno del corso di laurea al quale non è stato consentito di iscriversi o all'anno che la S.V. che riterrà la S.V. e se del caso anche previo riesame.

Con riferimento al *fumus* si rimanda a quanto ampiamente sopra argomentato nei motivi di ricorso.

Il *periculum* invece, è giustificato oltre che dal tempo decorso per la presente fase giudiziale, anche dall'inizio della necessità di frequentare le lezioni universitarie in cui è richiesto l'obbligo di frequenza e per tale ragione si richiede un provvedimento cautelare che consenta a parte ricorrente di poter iniziare il corso in tempo utile senza che venga arrecato ulteriore danno al suo percorso. Trattasi di un provvedimento che non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo.

Parte ricorrente ha dunque la possibilità che la sua carriera venga rivalutata correttamente in modo da partecipare compiutamente alla procedura e si impone nelle more l'ammissione sovranumeraria quanto meno su posto vacante.

Per quanto sopra,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti impugnati in epigrafe in accoglimento del ricorso, disponga il riesame della posizione di parte ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma, 6 dicembre 2024.

Per il presente giudizio, ai sensi di legge, si dichiara che è dovuto a titolo di contributo unificato la somma di € 650,00.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE
COPIE CARTACEE PRODOTTE**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti